REGOLAMENTO (CEE) N. 1256/78 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1978

che determina le esigenze minime richieste per il frumento tenero destinato alle panificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (2), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo di riferimento deve essere fissato per il frumento tenero rispondente ai criteri della qualità tipo e alle esigenze richieste per una qualità panificabile media ; che in applicazione della deroga prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1255/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, che fissa i prezzi nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1978/1979 (3), il prezzo di riferimento è fissato per la campagna di commercializzazione 1978/1979 per il frumento tenero rispondente ai criteri della qualità tipo e alle esigenze richieste per la qualità panificabile minima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1978/1979, si considera che il frumento tenero risponde alle esigenze minime richieste per la panificazione quando presenta un grado di attività amilasica accettabile e quando la pasta ottenuta da tale frumento non diventa collosa se lavorata meccanicamente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. OLESEN

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.